

COMUNE DI PIOMBINO

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO LUDOTECA.

INDICE

Articolo 1 Classificazione

Articolo 2 Definizione

Articolo 3 Finalità

Articolo 4 Attività

Articolo 5 Requisiti personale e organizzazione

Articolo 6 Standard di base e funzionalità degli spazi

Articolo 7 Regolamento interno

Articolo 8 Autorizzazione

Articolo 9 Inibizione attività

Articolo 10 Controlli

ART. 1 - CLASSIFICAZIONE

1. Il servizio "Ludoteca" non è ricompreso nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 2 del D.P.G.R 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia).

E' ubicato nei locali di cui all'art. 6 del presente Regolamento ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità.

2. La disciplina relativa al servizio di cui al comma 1 è stabilita dal Comune con il presente Regolamento per assicurare il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini.

ART. 2 - DEFINIZIONE

La Ludoteca è un servizio ludico-ricreativo e sociale rivolto ai bambini dai 18 mesi agli 11 anni (fino ai 3 anni accompagnati da un adulto che ne resta responsabile per tutto il periodo della permanenza in Ludoteca) che offre occasioni di divertimento e svago attraverso il gioco, l'animazione, i laboratori a tema.

Essa favorisce la socializzazione, l'integrazione, la crescita, l'autonomia e con la predisposizione di spazi e materiali stimola le capacità creative ed espressive del bambino.

Inoltre costituisce un sostegno alla genitorialità offrendo occasioni per trascorrere il tempo con i propri figli in un contesto collettivo extra-familiare ed offrendo la fruizione di un luogo in cui è possibile confrontarsi con le altre famiglie e con professionisti dell'educazione anche attraverso incontri tematici ed iniziative laboratoriali.

La Ludoteca non si configura come servizio di custodia nei confronti dell'infanzia e si inserisce a pieno titolo nella rete dei servizi socio-culturali ed educativi del territorio. Essa opera per la piena attuazione del Diritto al Gioco, sancito dall'articolo 31 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con L. 27/05/1991 n.176.

Riferimento la Carta Nazionale delle Ludoteche sottoscritta dai componenti del tavolo nazionale ludoteche giugno 2010/ febbraio 2011.

ART. 3 – FINALITA'

Il servizio di ludoteca ha le seguenti finalità:

- promuovere la cultura del gioco e del giocattolo;
- promuovere il benessere del bambino attraverso il gioco come elemento di mediazione che favorisce la relazione, la comunicazione, la socializzazione;
- promuovere l'apprendimento attraverso il gioco;
- promuovere l'espressione delle capacità creative;
- educare alle regole della convivenza, alla cooperazione, alla tolleranza;
- favorire l'uso del tempo libero in modo socializzante, all'insegna del divertimento e dell'apprendimento.

ART. 4 – ATTIVITA'

La ludoteca è un luogo di incontro tra bambini e adulti.

Sono proposte ed organizzate al suo interno le seguenti attività:

- a) attività di gioco;
- b) attività di animazione avente come oggetto esperienze di gioco, di festa e di socializzazione;
- c) partecipazione alle occasioni di animazione organizzate sul territorio;
- d) attivazione di laboratori creativo - espressivi per bambini e/o genitori, diversificati per età e tipologia;
- e) promozione di incontri a tema per genitori in un'ottica di formazione/informazione;
- f) promozione di iniziative culturali sul gioco - giocattolo per un uso educativo del gioco, attraverso conferenze per genitori ed operatori del settore;

Le attività/laboratori sono articolate per fasce d'età, rispondono alle esigenze dei bambini frequentanti, hanno l'obiettivo di rendere protagonisti attivi tutti coloro che vi partecipano, di condividere le esperienze e valorizzare le differenze e capacità individuali.

ART. 5 – REQUISITI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Le persone addette all'attività con i bambini, anche se in modo temporaneo, devono possedere:

- laurea conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
- diploma di scuola media superiore in area socio-psico-pedagogica;
- diploma di scuola media superiore integrato dall'attestazione di frequenza a corsi inerenti alla professione del ludotecario.

2. Il servizio di ludoteca deve tenere il registro delle presenze dei bambini ed annotare l'orario di ingresso e di uscita dei medesimi. Il registro deve essere aggiornato in tempo reale e tenuto a disposizione per eventuali controlli.

3. Il gestore deve attivare un'assicurazione per tutelare i bambini frequentanti la struttura.

4. Il soggetto titolare e gestore del servizio di cui trattasi è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica. Assicura inoltre che gli spazi interni ed esterni, le strutture e gli impianti siano conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche in modo da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e del personale addetto.

5. Le eventuali aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini.

6. Nel centro non si effettua né il pranzo né il riposo pomeridiano, è possibile consumare colazione/merenda.

ART. 6 – STANDARD DI BASE E FUNZIONALITA' DEGLI SPAZI

1. La Ludoteca deve essere un luogo aperto, stimolante ed accogliente.

E' provvista di spazi informali ma strutturati per il gioco, per l'organizzazione di laboratori e per tipologie di attività in base all'età dei bambini frequentanti.

Gli arredi e i giochi devono essere conformi alla normativa europea vigente in materia di sicurezza, e rispondenti per numero e caratteristiche all'età dei bambini e alle esigenze connesse con lo svolgimento delle specifiche attività.

I giochi ed i giocattoli presenti in ludoteca sono scelti con criterio educativo, con attenzione alla non strumentalizzazione commerciale ed ideologica.

2. Il servizio di cui trattasi, può essere ubicato in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno destinazione d'uso di tipo commerciale, residenziale (civile e rurale), direzionale e di servizio; al loro interno devono essere fisicamente separate e individuate le seguenti aree:

a) zona accoglienza: ingresso, spogliatoio;

b) spazi riservati ai bambini: gioco e servizi igienici (questi spazi devono essere fisicamente separati da quelli previsti ai punti a) e c);

c) spazi riservati al personale: spogliatoi e servizi igienici.

I vani destinati al gioco dei bambini devono avere le caratteristiche dei locali di categoria "A1" di cui all'art. 46, punto 1 del vigente Regolamento Edilizio (dei comuni di Campiglia, Piombino, S. Vincenzo, Sassetta e Suvereto); gli spogliatoi, i servizi igienici e i servizi generali sono assimilati a locali di categoria S1, S2 e S3 di cui all'art. 46 punti 2, 3 e 4 dello stesso Regolamento Edilizio.

3. La struttura presso la quale si svolge il servizio può utilizzare uno spazio esterno

strutturato e ben definito.

4. La struttura deve avere una dimensione non inferiore a 5 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini previsti, comunque la zona riservata ai bambini di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo non può essere inferiore a 20 mq.

5. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 5 metri quadrati.

6. Il rapporto educatore bambino non può essere superiore di 1 a 15.

ART. 7 - REGOLAMENTO INTERNO

I gestori della Ludoteca predispongono un regolamento interno per definire il progetto generale, l'organizzazione (orari d'apertura, modalità di frequenza, calendario), le attività nonché le tariffe praticate all'utenza.

I giorni e gli orari di funzionamento vengono definiti in base alle richieste dell'utenza, alla programmazione di laboratori, e alla formazione di gruppi in base all'età dei bambini.

Il regolamento interno deve essere affisso in uno spazio ben visibile all'interno della Ludoteca per assicurare la massima informazione all'utenza.

ART. 8 - AUTORIZZAZIONE

1. La segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) va depositata presso lo sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune ai sensi del Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n.83 del 2011.

2. Il Dirigente S.U.A.P., nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione verifica la certificazione relativa a:

a) programma attività e regolamento interno ;

b) requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti dall'art. 6 del presente Regolamento nonché la conformità edilizia ed urbanistica dei locali oggetto di autorizzazione;

c) requisiti igienico sanitari;

d) applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento;

e) possesso della certificazione di conformità degli impianti alle norme di legge;

f) requisiti soggettivi dell'educatore;

g) rapporto educatore/bambino.

3. Il titolare (se trattasi di Ditta individuale) o i rappresentanti legali (se trattasi di Società o di associazione) non possono essere stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati non compatibili con l'attività che si intende svolgere.

4. L'attività può essere iniziata dal momento della presentazione della SCIA

5. Nel periodo di funzionamento del servizio devono essere comunicate al Comune tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla

struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati.

ART. 9 – INIBIZIONE ATTIVITA'

1. Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività è emesso qualora:

- a) sia accertato il venir meno dei requisiti previsti all'art. 6 del presente regolamento;
- b) il soggetto gestore non consenta al Comune le ispezioni, il monitoraggio dei servizi o non fornisca i dati richiesti.
- c) per inosservanza di norme igienico sanitarie, di sicurezza, del limite di utilizzo dei locali, di norme relative al personale, di norme riguardanti il rapporto educatori-bambini.

2. I provvedimenti di inibizione all'attività sono disposti, dal Dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e ss.mm.i, salvo quanto indicato al comma 3 dello stesso in caso di possibilità di conformare l'attività alla normativa vigente, provvedendo alla rimozione degli eventuali effetti dannosi derivanti dall'accertata carenza dei requisiti e presupposti previsti.

ART. 10 - CONTROLLI

1. Personale appartenente all'Amministrazione Comunale, incaricato dal proprio Dirigente, controllerà periodicamente le strutture oggetto del presente regolamento per accertare la permanenza dei requisiti per il funzionamento. Nel caso in cui accerti il venir meno di uno o più requisiti, assegna al soggetto gestore un termine per l'adeguamento in base all'entità dell'intervento da fare, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato il Comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo

2. Per gli aspetti igienico-sanitari e sicurezza i controlli dovranno essere fatti dall'ASL e dai Vigili del Fuoco in quanto di loro specifica competenza.

3. Gli Enti interessati potranno effettuare i sopralluoghi anche insieme, ma le relazioni saranno redatte separatamente e dovrà essere cura dell'A.S.L. o dei Vigili del Fuoco, nei casi in cui lo ritengano opportuno o necessario, chiedere , evidenziandone la motivazione, all'Amministrazione Comunale la chiusura del servizio

4. Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio di custodia per la prima infanzia privo di SCIA dispone, con ordinanza del Dirigente incaricato, la cessazione del servizio.

Piombino maggio 2015